



COMUNE DI FIANO

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail pm.fiano@reteunitaria.piemonte.it

| | | |
|------------------|-----------|--------------------|
| Ordinanza n. 658 | Anno 2012 | Registro Ordinanze |
|------------------|-----------|--------------------|

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | divieto di stazionamento e di sosta permanente per caravan, autocaravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio o attendamento su tutto il territorio comunale. |
|----------|--|

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate per le finalità indicate in oggetto e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto che la sosta dei predetti veicoli, ma altresì l'allestimento di baracche, tende, giacigli ed altro, in generale ed a maggior ragione da parte di persone non meglio identificate comporta serie problematiche sia sotto l'aspetto igienico sanitario, che sotto quello della sicurezza pubblica, che sotto quello del decoro urbano;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;

RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale debba essere vietata la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, campers, mezzi meccanici, tende, baracche giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, così come modificato dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in pressa analizzati;
- il D.lvo 285/1992;
- l'art. 2 del D.M. 05.08.2008

ORDINA

1. **Il divieto permanente di sosta 0/24**, su tutto il territorio comunale, di campeggi abusivi di roulotte, caravan, campers, veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone, fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o similari;
2. **ai privati è fatto divieto di cedere**, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di autocaravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica ed adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;
3. **il divieto di scarico** dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade ed aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori dell'apposito impianto di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzato ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
4. **Il divieto assoluto di allacciarsi** alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altri proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

DISPONE

- che siano fatte salve le eventuali occupazioni, debitamente motivate, rilasciate a richiesta di titolari di spettacoli viaggianti, circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o similari per periodi di permanenza relativamente ristretti e comunque limitati all'esercizio delle proprie attività;
- che i contravventori vengano puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 con la procedura prevista dalla Legge 689/81, oltre alle eventuali spese di rimozione e custodia.
- che dalla violazione di cui sopra consegua l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero entro il termine massimo di 12 ore, con l'obbligo di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

La presente ordinanza non esclude l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste da altre norme statali, regionali o comunali.

La Forza Pubblica è incaricata di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza e di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, allo sgombero di eventuali presenze.

AVVISA

La presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Torino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'A.S.L. T04 Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica.

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ed agli interessati mediante lettura del dispositivo da parte delle Forze di Polizia all'atto del controllo.

AVVERTE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 07 agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Fiano.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Municipale di Fiano, piazza XXV Aprile, 1 tel. 011/9254302.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art. 8 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Vigilanza Vice Commissario Gianluca MANTELLI.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Fiano, li 26/09/2012.



IL SINDACO

(Dott. Guglielmo Filippini)